



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n. 159, 8 maggio 2007
<b>Massima:</b>	E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 43 e 44 della legge 23 dicembre 2005, n.266 in riferimento all'art.81, quarto comma, della Costituzione, all'art.43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2, e all'art.1, comma 4, del d.lgs. 16 marzo 2001, n.143, nella parte in cui sopprime i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli Uffici metrici provinciali (UMP) e trasferite alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e prevede che al finanziamento delle stesse funzioni si provvede con i proventi della gestione di attività e della prestazione di servizi. Infatti, le norme impugnate sono generali ma non si applicano alla Regione siciliana per la quale vige una specifica disciplina, con la conseguenza che la Regione stessa non ha interesse a impugnare.
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

